





## $\overline{\mathsf{OH}}$

# REACH e CLP: quali obblighi per i distributori al dettaglio?

Il ruolo dei distributori nella trasmissione delle informazioni all'interno della catena di approvigionamento

Lorena Bedogni









#### Fonti di riferimento

Regolamento 1907/2006 REACH

Regolamento 1272/2008 CLP



ORIENTAMENTI

Orientamenti per gli utilizzatori a valle

Versione 2.1 Ottobre 2014









# Il Regolamento REACH e la trasmissione delle informazioni

# IL REACH PONE PARTICOLARE ENFASI ALLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI LUNGO LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO.

#### Consideranda (17)

Tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, dovrebbero essere raccolte per agevolare l'individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento, secondo quanto ragionevolmente necessario, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente...









# Il Regolamento REACH e la trasmissione delle informazioni

#### Consideranda (56)

La gestione dei rischi delle sostanze implica per i fabbricanti o gli importatori la comunicazione di informazioni sulle medesime ad altri operatori quali gli utilizzatori a valle o i distributori. Inoltre, i produttori o gli importatori di articoli dovrebbero fornire informazioni sull'uso sicuro di articoli agli utilizzatori industriali e professionali e ai consumatori su richiesta. Tale importante obbligo dovrebbe applicarsi altresì a tutta la catena di approvvigionamento, per consentire a tutti gli attori di assolvere i loro obblighi per quanto concerne la gestione dei rischi derivanti dall'uso delle sostanze.

#### Consideranda (62)

Si dovrebbe agevolare la comunicazione a monte e a valle della catena d'approvvigionamento









## Il passaggio delle informazioni

Anche il regolamento CLP impone a tutti i fornitori di una catena di approvvigionamento l'obbligo generale di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di cui allo stesso regolamento












#### Quale è il mio ruolo?



Definire quale ruolo rivestiamo è il punto di partenza imprescindibile per determinare le successive azioni da intraprendere










Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE

Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE responsabile dell'importazione (territorio del SEE comprende Islanda, Norvegia e Liechtenstein)

#### **PAESI UE**

AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA,
CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA,
ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA,
GERMANIA, GRECIA, IRLANDA,
LETTONIA, LITUANIA,
LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI
BASSI, POLONIA, PORTOGALLO,
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA,
REPUBBLICA SLOVACCA,
ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA,
SVEZIA, UNGHERIA





Immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

Fornitore: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela, o un articolo.

**Destinatario:** un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o una miscela o un articolo, esclusi i consumatori.









Articolo: un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica





Produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno dell'UE









## Importazione di articoli

Siete importatori di articoli?



Importatori di sostanze in quanto componenti di articoli

Consultare gli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli. Il regolamento REACH definisce articolo "un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica".

Se la sostanza è presente negli articoli importati in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno ed è destinata a essere rilasciata, il regolamento dispone che tale sostanza debba essere registrata.

Se la sostanza non è destinata a essere rilasciata, ma è una sostanza estremamente preoccupante, è possibile che sussista l'obbligo di notifica all'ECHA.

**ATTENZIONE!!** potreste essere soggetti ad alcuni obblighi se siete fornitori di articoli che importate:

- che rilasciano intenzionalmente una sostanza
- che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
- che contengono sostanze soggette a restrizione.









Uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo od ogni altra utilizzazione La fabbricazione di una sostanza non è un uso.















Utilizzatore a valle (DU): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali

## I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle

- Responsabile della formulazione di miscele
- Utilizzatore finale industriale di sostanze o miscele
- Utilizzatore finale professionale di sostanze o miscele
- Produttore di un articolo
- Riempitore











#### Le domande alle quali rispondere





Vi occupate di trasferire sostanze o miscele da un contenitore a un altro? Siete riempitori: attori che si occupano del trasferimento di sostanze o miscele da un contenitore a un altro. Il trasferimento di sostanze o miscele in contenitori nuovi o diversi (reimballaggio) è considerato un uso ai sensi del regolamento REACH. Pertanto, i riempitori (re-filler) sono anch'essi utilizzatori a valle, sebbene non utilizzino le sostanze o le miscele in un'altra attività.

Svolgete le vostre attività presso un sito industriale e utilizzate sostanze che non rimangono nel prodotto? Siete utilizzatori finali industriali: utilizzatori finali che usano sostanze che non permangono nel prodotto (per esempio che vengono applicate come coadiuvanti tecnologici) nel contesto di un processo industriale.

La sostanza o la miscela non viene fornita ad altri attori a valle.

La sostanza o le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela sono usate come coadiuvante tecnologico quando non sono incluse nel prodotto che producete ma sono utilizzate per coadiuvare il processo di produzione o sono "eliminate" con un lavaggio al termine dello stesso.

Esempi di utilizzatori industriali sono gli utilizzatori di detergenti prima di una galvanoplastica o gli utilizzatori di sostanze intermedie nell'ambito di sintesi chimiche.









## Le domande alle quali rispondere





Svolgete le vostre attività presso un sito industriale e incorporate sostanze in articoli nell'ambito di un'attività professionale? Siete produttori di articoli: utilizzatori che incorporano una sostanza in articoli.

Per gli obblighi di un produttore di articoli consultare gli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli<sup>27</sup>. Per incorporazione in un articolo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela si intende:

- a) l'inclusione nella matrice dell'articolo (per esempio, colorazione di fibre tessili) o
- b) l'applicazione sulla superficie di un articolo, per esempio la laccatura dell'acciaio.

Utilizzate sostanze e miscele nell'ambito di attività professionali non classificabili come uso industriale?

Siete utilizzatori finali professionali: utilizzatori finali che utilizzano sostanze o miscele nell'ambito di un'attività professionale che non è considerata un processo industriale.

Utilizzatori che fanno uso di sostanze nell'ambito di un'attività professionale che non è considerata un uso industriale. Rientrano in questa categoria gli artigiani e i fornitori di servizi, anche privi di un luogo di lavoro o di un laboratorio fisso.

Esempi di questo genere di utilizzatori sono posatori, imprese di pulizie, imbianchini, società edili, agricoltori e utilizzatori di lubrificanti per apparecchiature quali motoseghe.









Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi

- Imprese di stoccaggio
- Vendita all'ingrosso
- Vendita al dettaglio
- Catene di distribuzione









## Le domande alle quali rispondere

#### Domanda

#### Ruolo

#### Informazioni supplementari, esempi



Siete stabiliti nel SEE e immagazzinate o immettete sostanze sul mercato, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, offrendole o mettendole a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente? Distributore: un attore che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela

Non siete utilizzatori a valle, ma siete soggetti a determinati obblighi ai sensi del regolamento REACH

Andare all'appendice 1 degli orientamenti.

Apponete il vostro marchio su un prodotto fabbricato da qualcun altro? Riconfezionatore: un attore che appone il proprio marchio su un prodotto che qualcun altro ha fabbricato.

Non siete utilizzatori a valle. Siete considerati distributori e siete soggetti a determinati obblighi ai sensi del regolamento REACH. Per essere considerato un distributore ai sensi del regolamento REACH è necessario limitarsi a immagazzinare e mettere a disposizione di terzi (per esempio, rivendere) le sostanze e le miscele.

Se svolgete eventuali attività con la sostanza che rientrano nella definizione di "uso" ai sensi del regolamento REACH e non vi limitate a immagazzinarla o immetterla sul mercato, sarete considerati utilizzatori a valle e si applicherà la tabella 4.

Se oltre ad appore il vostro marchio utilizzate il prodotto, secondo la definizione di uso del regolamento REACH, per esempio trasferendo la sostanza da un contenitore a un altro, siete considerati degli utilizzatori a valle e dovete adempiere gli obblighi a essi pertinenti.









## Le domande alle quali rispondere

Vendete sostanze, miscele o articoli a consumatori?



36

Rivenditore al dettaglio:

attore che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato sostanze, miscele o articoli vendendoli a consumatori finali e/o a utilizzatori professionisti attraverso esercizi commerciali.

Non siete utilizzatori a valle, ma siete soggetti a determinati obblighi ai sensi del regolamento REACH. I rivenditori al dettaglio sono una sottocategoria di distributori.

Se si avvia un'attività con la sostanza che rientra nella definizione di "uso" ai sensi del regolamento REACH (si noti, a questo proposito, che il riempimento o la miscelazione di vernici in deposito sono considerati "usi" ai sensi del regolamento), si rientra automaticamente nella definizione di utilizzatore a valle e si applicherà la tabella 4.

https://echa.europa.eu/it/support/getting-started/distributor










## La posizione del distributore





## Quali obblighi?

Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di sicurezza

**Art. 32:** Obbligo di comunicare le informazioni a valle della catena d'approvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta la scheda dati di sicurezza

Art. 33: obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

Art. 34: Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sui preparati

a monte della catena d'approvigionamento

Art. 36: Obbligo di conservare le informazioni







#### Riassumendo

Il principale obbligo di un distributore a norma del REACH è quello di trasmettere le informazioni relative ai prodotti che distribuisce da un attore all'altro della catena di approvvigionamento.

La comunicazione a monte e a valle della catena di approvvigionamento rappresenta un punto cruciale ai fini della corretta applicazione del REACH e il distributore costituisce un collegamento fondamentale tra i fornitori e gli utilizzatori a valle di molte catene di approvvigionamento.











I regolamenti REACH e CLP si applicano a tutte le sostanze chimiche, non solo a quelle utilizzate per processi industriali, per lavorazioni artigianali o per applicazioni tecnologiche ma anche nei prodotti comuni di uso quotidiano. Tali regolamenti migliorano la tutela della salute umana di tutta la popolazione europea e dell'ambiente.

## Grazie per l'attenzione

#### **Nucleo Ispettivo REACH e CLP**

Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Reggio Emilia

Dott.ssa Patrizia Ferdenzi – Dirigente Chimico
Dott.ssa Angela Ganzi – Dirigente Chimico
TdP Lorena Bedogni – Tecnico della Prevenzione
Dott.Stefano Sghedoni – Tecnico della Prevenzione

Info.dsp@ausl.re.it

<u>www.ausl.re.it/servizi/servizi-territoriali/dipartimento-di-</u> sanit%C3%A0-pibblica/sportello-informativo-reach-clp









